

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP.

UFFICIO: Normativa, Pareri e CE.RE.MO.CO.

L'Estensore

Dott. Ing. Francesco Melone

*Francesco Melone*  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Paola Cicerone

*Paola Cicerone*  
(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott. Ing. Vittorio Di Biase

*Vittorio Di Biase*  
(firma)

Il Direttore Regionale

Dott. Ing. Pierluigi Caputi

*Pierluigi Caputi*  
(firma)

Il Componente la Giunta

Dott. Angelo Di Paolo


*Angelo Di Paolo*  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

*F.to Garlani*

(firma)



Il Presidente della Giunta

*F.to Chiodi*

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 30 LUG 2013



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Verifica Atti Presidente e della Giunta  
Regionale, Legislativo, B.U.R.A.  
e Delegazione di Roma

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
Formalizzazione Atti e Documentazione,  
Personele Curfew

*Anna Maria Esposito*  
(firma)



## GIUNTA REGIONALE

Seduta del 29 LUG. 2013 Deliberazione 549/C

L'anno ..... il giorno ..... del mese di 29 LUG. 2013

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. ....

con l'intervento dei componenti: GIOVANNI CHIODI

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. ....                | 6. ....           |
| 2. CASTIGLIONE ASSENTE | 7. FEBBO          |
| 3. CARPINETA ASSENTE   | 8. GATTI ASSENTE  |
| 4. DE FANIS ASSENTE    | 9. GIULIANTE      |
| 5. DI DALMAZIO         | 10. MASCI ASSENTE |
| 6. DI PAOLO            | 11. MORRA         |

Svolge le funzioni di Segretario Walter Garlani

## OGGETTO

Strutture, strumenti e attività regionali a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici. Istituzione della Stazione Unica Appaltante Regionale.

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la normativa vigente in materia di opere pubbliche;

VISTO il D.Lgs.267/200 che prevede:

- 1) All'art.30 la possibilità per i comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni, anche in forma obbligatoria, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Le Convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- 2) All'art.31 la possibilità per i comuni di costituire consorzi per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi.

3) All'art. 32 la possibilità per i comuni di costituire unioni per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

4) All'art. 33 che le regioni individuino, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, livelli ottimali di esercizio delle stesse. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo.

5) All'art. 34 la possibilità di stipulare accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

**VISTO** il D.Lgs.163/2006 che all'art.33 (Codice dei Contratti Pubblici) ha stabilito che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, possono ricorrere alle centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici: tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

**VISTO** il DPCM del 30 giugno 2011 che ha previsto e promosso l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti, ad adesione facoltativa. La SUA ha natura di centrale di committenza e cura l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.163/06, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

**VISTA** la Legge 214 del 23 dicembre 2011 (Decreto Monti) che ha stabilito che i comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art.32 del Testo Unico di cui al D.Lgs.267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi degli uffici competenti.

**CONSIDERATA** l'innovazione normativa e la necessità di un'organizzazione coerente per il territorio;

**DATO ATTO** che un articolato base sull'argomento stazione unica appaltante (S.U.A.), relativo ai soli lavori, è stato sottoposto all'attenzione del Tavolo del CE.RE.MO.CO. -Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo - istituito dalla Legge Regionale n. 21 del 27 marzo 1998, presso l'Assessorato ai Lavori Pubblici, quale tavolo di concertazione fra le parti sociali del comparto dell'Edilizia;

**DATO ATTO** che all'interno del CEREMOCO è stata appositamente istituita una commissione di lavoro per articolare le azioni di confronto, verifica, analisi e proposta, la Commissione Tecnica per la definizione degli indirizzi che la Giunta Regionale deve fornire ai sensi degli Artt.2 comma 3, 3 comma 1 e 6 commi 2 e 4, in particolare circa il reperimento dati sul settore appalti pubblici;

**VISTI** i verbali delle riunioni che si sono tenute presso la Direzione LL.PP in data 22/05/2012, 13/07/2012 e in data 18/10/2012 per la discussione della bozza di legge, nelle quali si è chiesto il contributo di tutti i portatori di interessi, contributi che sono tutti stati presi in considerazione con la formulazione di una nuova versione concordata della proposta di legge;

**VISTA** la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i.,

**PRESO ATTO** che il Direttore della Direzione Regionale LL.PP, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del suolo e della costa e Protezione Civile e il Dirigente del Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP hanno espresso parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento, con l'apposizione delle firme in calce al provvedimento;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il disegno di legge regionale, recante "Strutture, strumenti e attività regionali a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici. Istituzione della *Stazione Unica Appaltante Regionale*" composto da n. 14 articoli, allegato al presente atto, unitamente alla relativa relazione, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di presentare il suddetto disegno di legge al Consiglio Regionale chiedendone l'approvazione ai sensi dell'art. 32 dello Statuto regionale.

1) Dele: " 14 "  
Adde: " 15 "

n. 1 postilla approvata dalla Giunta  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Gariano)



ALLEGATO come parte integrante alla del  
barazione n. 5.4.96 del 29 LUG. 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

STRUTTURE, STRUMENTI E ATTIVITA' REGIONALI A SUPPORTO DELLE  
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI. ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' REGIONALE  
DENOMINATA "STAZIONE UNICA APPALTANTE".

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art.1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. La presente legge detta disposizioni al fine di contribuire alla efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed alla semplificazione delle procedure in materia di OO.PP. In particolare persegue l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema dei contratti pubblici affidati dai soggetti di cui al comma seguente, provvedendo, al contempo, a:

- stabilire regole volte a rendere più efficace la programmazione;
- qualificare e valorizzare la committenza pubblica;
- semplificare le procedure amministrative;
- promuovere la selezione di imprese aggiudicatrici in regola con la normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché con quella contrattuale e contributiva;
- promuovere progetti finalizzati all'accorpamento delle stazioni appaltanti.

2. Le disposizioni della presente legge si riferiscono ai lavori pubblici di cui all'art.3 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e si applicano all'Amministrazione regionale, agli Enti dipendenti dalla Regione, ai soggetti istituiti con legge regionale o la cui attività è sottoposta al controllo della Regione, nonché, per le opere realizzate con il contributo finanziario della Regione, agli Enti Locali territoriali della Regione, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 2, commi 2 e 3, ed ad ogni altro Ente o Organismo, dotato di personalità giuridica, associazioni, unioni, consorzi comunque denominati, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale, agli altri soggetti di cui all'art.32 del D.Lgs.163/06, alle imprese pubbliche e soggetti operanti in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi secondo le norme vigenti.

3. Le disposizioni costituiscono inoltre normativa di riferimento per gli Enti Locali, che adeguano i propri ordinamenti ai fini della costituzione di un sistema omogeneo di procedure, qualora optino per l'adesione alla SUA ai sensi dell'art. 2.

4. L'adeguamento alle norme della presente legge per i soggetti tenuti è obbligatorio dopo 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

5. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti pubblici concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione.

## CAPO II – STAZIONE UNICA APPALTANTE

### **Art.2 – Stazione Unica Appaltante**

1. Ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e del DPCM del 30 giugno 2011 è istituita l'Autorità regionale per i procedimenti e la vigilanza nella materia dei contratti pubblici di lavori, che assume la denominazione di Stazione Unica Appaltante (di seguito S.U.A.), con il compito di svolgere l'attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, a favore della Regione Abruzzo e degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o collegati, cui è fatto obbligo di ricorrere alla S.U.A. nei modi e termini stabiliti dalla presente legge, nonché degli altri Enti pubblici che intendono ricorrere ad essa in regime di convenzione.

2. I Comuni con meno di 5.000 abitanti affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi, ai sensi del comma 3 bis dell'art.33 del D.Lgs.163/06 o alle forme associative di cui al capo V del D.Lgs.267/2000.

3. I Comuni, o loro unioni, associazioni e consorzi da 5000 abitanti in poi e gli altri soggetti non obbligati di cui all'art.1 comma 2, possono ricorrere alla S.U.A. mediante stipula di apposita Convenzione


4. I Servizi delle Direzioni Regionali con competenze in materie di gare e contratti per appalti di servizi e forniture, così come definiti nell'art. 3, commi 9 e 10, del D.Lgs. 163/2006, conservano le relative competenze nei casi in cui la Regione stessa è la stazione appaltante. Gli stessi sono obbligati a ricorrere alla SUA nei casi di gare e contratti per appalti di lavori, così come definiti nell'art. 3, commi 7 e 8, del D.Lgs. 163/2006.

5. La Convenzione prevede:

a) ambito di operatività della S.U.A., determinato in base all'importo di gara o altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento, nonché i rapporti e le modalità di comunicazione tra Responsabile Unico de Procedimento (di seguito R.U.P. ) dell'ente, individuato ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.163/06 e il responsabile del procedimento della S.U.A. ai sensi della L.241/90;

b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla S.U.A. e il versamento della quota per le spese istruttorie;

c) l'eventuale distacco del personale dell'ente richiedente presso la S.U.A.;



- d) la distribuzione degli oneri in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
- e) l'obbligo di trasmettere alla S.U.A. l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento e ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti e le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione.

6. La S.U.A. opera con piena indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, nonché in regime di autonomia organizzativa e finanziaria.

### **Art.3- Attribuzioni**

1. Fermo restando il ruolo e le responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento delle singole amministrazioni aggiudicatrici, la S.U.A. ha le seguenti competenze:

- a) collaborare con le amministrazioni aggiudicatrici, al fine della corretta individuazione del contratto, per garantire la rispondenza dell'opera alle effettive esigenze degli enti destinatari;
- b) individuare nel dettaglio le forme di attività, suddivise per tipologie di prestazioni (appalto di costruzione, di installazione, di manutenzione) in favore dei soggetti indicati dall'articolo 1, soggette a specifiche e dettagliate forme regolamentari e di controllo;
- c) concordare con il R.U.P. la tipologia di gara per la scelta del contraente;
- d) collaborare alla redazione dei capitolati di cui all'art.5 comma 7 del d.Lgs.163/06 e s.m., laddove l'ente aderente non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
- e) nominare, in accordo con il R.U.P., le commissioni od i responsabili di gara;
- f) predisporre le formule e/o i modelli di presentazione delle offerte;
- g) redigere gli schemi di bando (disciplinari, avviso pubblico, lettera di invito e quant'altro necessario), curandone la pubblicazione e l'invio ai soggetti interessati nel rispetto della disciplina in tema di procedimenti ad evidenza pubblica,
- h) definire i criteri di aggiudicazione (valutazione offerte e attribuzione punteggi) ed indicare le tipologie di appalto che saranno sottoposte al ricorso del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) fissare, in base alle norme nazionali, i modelli di tracciabilità bancaria e contabile delle attività finanziarie connesse all'esecuzione del contratto e dei subcontratti;
- j) curare ogni adempimento relativo alla valutazione delle offerte presentate ed all'attribuzione dei relativi punteggi;

- k) redigere le graduatorie di merito sia provvisorie che definitive;
  - l) curare l'esame e la decisione delle opposizioni;
  - m) predisporre le relazioni tecniche per l'Avvocatura regionale, per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale (compresa la fase precontrattuale);
  - n) monitorare, attraverso l'Osservatorio, gli stati di avanzamento e la corretta esecuzione dei contratti.
- Ove la SUA rilevi incongruità o anomalie, fissa un termine non inferiore a giorni 15 per esaminare

eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine, propone all'ente committente la sospensione dei pagamenti in corso e trasmette copia della sua relazione al Presidente della Giunta regionale, per ogni valutazione di sua competenza;

o) riferire sull'esercizio delle proprie funzioni, con cadenza annuale, al Consiglio, alla Giunta regionale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, formulando ogni opportuna proposta ed osservazione;

p) segnalare immediatamente al Consiglio, alla Giunta regionale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ogni inosservanza od elusione della normativa sui contratti pubblici di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

2. LA S.U.A. assume, per conto della Regione Abruzzo, la qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34 del D.Lgs.163/06 e cura per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori al di sopra dei 150.000 euro.

3. La S.U.A., inoltre, vigila sulle procedure di gara degli appalti di lavori sotto la soglia dei 150.000 euro, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di economia ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. In particolare, vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando la regolarità delle procedure di affidamento e l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici, accertando altresì che, dall'esecuzione dei contratti, non derivi pregiudizio per il pubblico erario; vigila inoltre sulle procedure poste in essere dagli stessi soggetti al fine di evitare l'elusione derivante dal frazionamento degli appalti.

4. Al fine di consentire alla S.U.A. di svolgere con efficacia le sue funzioni di vigilanza, le amministrazioni committenti operanti nella Regione Abruzzo hanno l'obbligo di trasmettere copia dei bandi e delle lettere di invito alla S.U.A., la quale ha il potere di formulare richieste di chiarimenti e di



trasmissione di documenti a cui gli enti destinatari hanno l'obbligo di rispondere nei successivi dieci giorni.

L'obbligo di cui sopra si intende assolto mediante la pubblicazione dei bandi e degli esiti di gara sul sito della Regione Abruzzo ai sensi degli artt. 66, 122 e 124 D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La S.U.A. dispone altresì, negli schemi di bando e di capitolato generale delle gare pubbliche disciplinate dalla presente legge, l'inserimento di una clausola che prevede l'obbligo per l'aggiudicatario e per i subcontraenti di segnalazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti di reato di cui risultino parte offesa verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 4 - Adempimenti dei soggetti che si avvalgono della SUA**

1. I soggetti di cui all'art.1 comma 2 che, obbligatoriamente o facoltativamente si avvalgono della S.U.A. curano gli adempimenti propedeutici all'attività della S.U.A., nonché quelli connessi all'esecuzione del contratto ed in particolare:

- a) redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi;
- b) comunicano alla S.U.A. il nominativo del R.U.P.;
- c) inviano alla S.U.A. entro 30 giorni dall'approvazione i progetti tecnici ed estimativi, ed il provvedimento relativo all'impegno di spesa per i costi di espletamento della procedura contrattuale;
- d) stipulano ed eseguono il contratto;
- e) effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento dell'attività della S.U.A.

2. Quando gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, si avvalgono dell'opera della Stazione Unica Appaltante, spetta in ogni caso agli stessi stabilire l'oggetto del contratto e gli elementi essenziali del suo contenuto.

3. L'atto con il quale l'ente committente richiede alla S.U.A. di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, la relativa copertura finanziaria e i tempi entro i quali l'opera deve essere eseguita, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

4. La S.U.A. organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni di cui al comma 3.


5. La S.U.A. espleta tutti gli atti per la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

## **Art.5 - Procedure di affidamento**

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 si avvalgono della S.U.A. per la predisposizione degli atti iniziali di tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, fino all'aggiudicazione definitiva ed efficace.
2. Per le procedure di affidamento di lavori pubblici aventi un importo inferiore a € 150.000 (euro centocinquantamila), cui si provveda anche parzialmente con finanziamenti o contributi a carico del bilancio della Regione o di Enti, Società interamente partecipate, Agenzie, Aziende ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati, gli Enti pubblici possono avvalersi della S.U.A. per l'ottenimento di pareri in merito alla correttezza della procedura e per la diretta stesura degli atti di impulso procedimentale (bandi, capitolati, lettere di invito ed altro).

## **Art. 6 - Programmazione dell'attività di affidamento**

1. Fatta salve le circostanze che rendano inattuabile il ricorso alla S.U.A. per motivi di urgenza ed imprevedibilità, le Amministrazioni comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno alla S.U.A. una elencazione di opere da appaltare nel semestre successivo.
2. La S.U.A., ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, propone, entro 30 giorni dal ricevimento, all'amministrazione interessata gli eventuali correttivi dell'oggetto del contratto, anche in vista della sua omogeneizzazione ai contenuti di contratti affini che la S.U.A. abbia il compito di aggiudicare, onde assicurare che lo svolgimento dell'attività di affidamento e di esecuzione avvenga secondo canoni di presumibile migliore economicità ed efficienza; nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice ritenga di non condividere la proposta formulata dalla S.U.A., questa procede ad espletare la procedura di affidamento secondo il progetto e le indicazioni provenienti dall'amministrazione aggiudicatrice.
3. La S.U.A., ricevute le comunicazioni ed espletate le verifiche di cui ai precedenti commi, provvede a valutare le opere da eseguire nel corso dell'anno secondo criteri di omogeneità del rispettivo oggetto, di contestualità del relativo affidamento e di efficienza esecutiva, da accertare anche in base ai luoghi in cui dovrà avvenire l'esecuzione del contratto ed alle amministrazioni beneficiarie: la SUA può quindi procedere all'indizione di un'unica gara, avente ad oggetto l'affidamento di più lotti, ovvero, nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accorpare più opere nell'ambito di un unico contratto, essa procede all'affidamento unitario dello stesso. Si tiene conto dell'art.2 comma 1 bis del D.Lgs.163/06 e s.m.



4. La S.U.A. predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori in modo da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle

amministrazioni aggiudicatrici. Ove l'appalto riguardi un Ente che abbia inteso ricorrere alla SUA in regime di convenzione, questo può chiedere che un proprio funzionario faccia parte della commissione di gara.

5. Espletato il procedimento di gara, la S.U.A. trasmette il verbale di aggiudicazione provvisoria all'amministrazione committente, la quale può formulare, entro dieci giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni. La S.U.A., nel procedere all'aggiudicazione definitiva, tiene conto delle osservazioni pervenute. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà accertata con atto espresso dalla stessa S.U.A. dopo la verifica del possesso dei requisiti.

6. L'atto di aggiudicazione efficace costituisce adempimento di attività di delegazione.


7. Quando la competenza a procedere è devoluta alla S.U.A., il capitolato speciale compreso fra gli atti progettuali deve rinviare, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione, alle previsioni del bando di gara.

#### **Art. 7 - Bandi di gara**

1. I bandi concernenti le procedure di aggiudicazione di contratti di competenza della S.U.A. o di altre amministrazioni aggiudicatrici operanti nel territorio regionale devono essere redatti in conformità a schemi di bandi-tipo approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle Infrastrutture e trasporti e sentite le categorie professionali interessate. Il provvedimento di adozione viene emanato preferibilmente entro quarantacinque giorni, e comunque non oltre 90 giorni, dall'inoltro da parte del committente ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Con le stesse modalità si provvede ad eventuali modifiche.

2. Gli schemi di bandi-tipo devono essere improntati a principi di semplicità, chiarezza e trasparenza e devono garantire omogeneità di comportamento nello svolgimento delle procedure di cui alla presente legge.

3. E' vietato l'inserimento nei bandi di gara di qualsiasi clausola che impedisca la conoscenza del capitolato e degli elaborati, la richiesta di certificazioni o di presa visione del progetto da parte dei partecipanti.



4. E' inoltre vietata l'inclusione di clausole che comunque individuano dati e riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni e fornitori.

#### **Art.8 - Tutela legalità e lavoro sommerso**

1. Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e negli appalti, nonché per la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, é demandato alla S.U.A. il compito di sottoporre gli appalti ad indagini e verifiche.
2. Al momento della consegna dei lavori il responsabile del procedimento con attestazione da allegare al contratto certifica:
  - a) che tutti gli adempimenti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili siano stati correttamente ed esaustivamente rispettati;
  - b) per tutti gli appalti di lavori l'esposizione nel luogo di lavoro di un cartello recante le informazioni prescritte;
  - c) la nomina del responsabile della sicurezza nei casi previsti dalle norme vigenti;
  - d) la nomina del responsabile della sicurezza da parte dell'appaltatore.

#### **Art. 9 - Organizzazione S.U.A.**

1. La S.U.A., costituita con Delibera di Giunta, ha sede in L'Aquila, presso la Direzione Lavori Pubblici.
2. La S.U.A. dispone di una struttura organizzativa, costituita dal Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP, articolata in due Sezioni, una tecnico-amministrativa, ed una relativa all'Osservatorio dei contratti pubblici.
3. Il Dirigente della S.U.A è il Dirigente del Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP ed è assistito da un'apposita segreteria composta da un funzionario di categoria D e da non più di due unità di personale, tutti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
4. Organi della S.U.A sono il Comitato Speciale e la Commissione di lavoro per l'unificazione e la standardizzazione delle procedure in materia di appalti, appositamente istituita nell'ambito del CE.RE.MO.CO di cui alla L.R.21/1998.



5. Per l'esercizio delle funzioni la S.U.A. si avvale altresì del personale distaccato delle stazioni appaltanti. Il costo del personale distaccato rimane a carico del datore di lavoro.
6. Con Regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, si provvederà alla disciplina dell'organizzazione della S.U.A.
7. Il Comitato speciale è composto da funzionari degli Enti che si convenzionano con la S.U.A. e da funzionari della Provincia e del Comune interessato.

#### **Art. 10 - Compatibilità normativa**

1. Tutte le disposizioni della presente Legge regionale si intendono e vanno interpretate in conformità con la normativa comunitaria e statale in materia.

### CAPO VI – NORME FINANZIARIE


#### **Art. 11 - Spese istruttorie**

1. Le spese di istruttoria sono a carico dei soggetti che si avvalgono della S.U.A. e sono da intendersi aggiuntive rispetto al limite delle spese generali fissate dalle vigenti normative nazionali e integralmente finanziabili con le risorse discendenti da finanziamenti stanziati o destinati dalla Regione.
2. Le spese di istruttoria sono fissate nella percentuale dello 0,002 dell'importo posto a base di gara di ogni singola procedura contrattuale.
3. Gli importi delle spese istruttorie sono inseriti nelle previsioni del quadro economico.
4. La Giunta Regionale, con successivo provvedimento, individua le modalità di versamento delle spese istruttorie.

#### **Art. 12 – Consulenti e collaboratori per attività istruttorie e di supporto all'azione della S.U.A.**

1. La S.U.A., nei casi di particolare complessità e specialità progettuale può, dopo aver richiesto notizie e dati alla stazione appaltante, decidere di avvalersi di una consulenza specialistica o di collaboratori

per svolgere le attività istruttorie e di supporto alle azioni messe in atto e per assicurare il funzionamento della S.U.A..



2. I consulenti ed i collaboratori di cui al comma 1 sono nominati in base all'elenco di cui all'art.14, su richiesta del Comitato Speciale, dal Direttore della Direzione regionale competente.
3. I consulenti ed i collaboratori sono nominati secondo criteri di rotazione e trasparenza, ed in base agli specifici requisiti di competenza ed esperienza in rapporto al caso specifico.
4. Le spese per consulenti e collaboratori sono a carico dei soggetti richiedenti e sono da intendersi aggiuntive rispetto al limite delle spese generali fissate dalle vigenti normative nazionali e regionali.
5. Al pagamento dei consulenti e dei collaboratori si provvede mediante il capitolo finanziato coi proventi derivanti dal pagamento delle spese istruttorie.

### **Art. 13 - Attività del consulente e del collaboratore**

1. Il consulente risponde a specifici quesiti posti dalla S.U.A. in relazione alle specifiche materie oggetto di gara ed in particolare sotto l'aspetto:
  - a. ingegneristico, geologico, forestale dell'opera;
  - b. legale del procedimento tecnico – amministrativo della gara;
  - c. ogni altra aspetto necessario alla corretta esecuzione della procedura d'appalto.
2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, può:
  - a) prendere visione della documentazione tecnico-amministrativa del progetto;
  - b) verificare la qualità progettuale, la correttezza tecnica delle soluzioni adottate e la rispondenza del progetto alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.
3. Il consulente fornisce puntuale e dettagliata relazione.
4. Il collaboratore espleta la sua prestazione a sostegno della S.U.A. ai fini istruttori sia in fase di preparazione della gara che di espletamento e di aggiudicazione.
5. Il collaboratore, qualora in possesso di idonei requisiti, potrà effettuare la verbalizzazione delle sedute di gara e delle riunioni indette dalla S.U.A. per la specifica procedura di gara.

### **Art. 14 - Elenco di professionisti**

1. E' istituito e tenuto presso il Servizio competente della Direzione regionale competente un elenco di soggetti da cui attingere per le consulenze e le collaborazioni di cui all'art.13.
2. All'elenco di cui al comma 1 possono essere iscritti, a domanda degli interessati, distinti per specialità e competenze professionali, i laureati in ingegneria, architettura urbanistica, geologia, scienze forestali e agraria, giurisprudenza, che sono iscritti all'albo professionale e esercitano l'attività professionale da almeno cinque anni, ovvero dipendenti di Pubbliche Amministrazioni con qualifica

dirigenziale da almeno dieci anni o in quiescenza con esperienza almeno decennale, con attività svolta nel campo specifico in esame e con certificata esperienza nelle materie trattate.

3. L'iscrizione può essere richiesta per una sola specializzazione.

4. Sulla domanda di iscrizione si esprime una volta l'anno una Commissione costituita dal Direttore della Direzione regionale competente e da due Dirigenti dallo stesso nominati.

5. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Direzione regionale competente, disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento dell'Elenco, le modalità di organizzazione dell'albo in sottosezioni ed i criteri per la corresponsione dei compensi ai professionisti.

**Art. 15 -Disposizioni finanziarie**

1. I proventi derivanti dalle spese di istruttoria di cui all'articolo 24 della presente legge quantificati per l'anno 2013 in Euro 100.000,00 sono iscritti nello stato di previsione della entrata dell'esercizio finanziario 2013 nel seguente capitolo di nuova istituzione:

a) Capitolo 03.04.001 -34023.1- denominato "Proventi derivanti dai diritti di istruttoria per le attività della Stazione Unica Appaltante", con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad Euro 100.000,00.


2. Gli oneri relativi alla costituzione e funzionamento della Stazione Unica Appaltante quantificato per l'anno 2013 in Euro 100.00,00 trovano copertura finanziaria nell'ambito del seguente capitolo di spesa:

a) Capitolo 04.01.001-151413.1 denominato "Spese per funzionamento della Stazione Unica Appaltante, con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad Euro 100.000,00."


3. L'unità previsionale di base 04.01.001 del bilancio regionale è ridenominata in "Interventi di parte corrente in materia di opere pubbliche".

4. Le risorse derivanti dai proventi dei diritti di istruttoria per le attività della Stazione Unica Appaltante risultanti superiori alle spese necessarie per il funzionamento e le attività della stessa, costituiscono economie di spesa.
5. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato solo previo accertamento della relativa entrata.
6. Per gli esercizi successivi i relativi stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati con la legge annuale di bilancio.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Ing. Vittorio Di Biase




Il Direttore Regionale  
Dott. Ing. Pierluigi Caputi



L'Assessore ai LL.PP  
Dott. Angelo Di Paolo





GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO come parte integrante alla deli  
berazione n. **549/C** del **29.LUG. 2013**  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dot. Walter Gariani)

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,**  
CICLO IDRICO INTEGRATO,  
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
**SERVIZIO TECNICO REGIONALE DEI LL.PP.**  
Ufficio Normativa, Pareri e CEREMOCO

Via Salaria Antica Est, n. 27/F  
67100 L'Aquila

## Proposta di legge istitutiva della Stazione Unica Appaltante Regionale. Relazione

### Normativa

Il D.Lgs. 267/2000 prevedeva:

- 1) All'art.30 la possibilità per i comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni, anche in forma obbligatoria, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Le Convenzioni potevano prevedere anche la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- 2) All'art.31 la possibilità per i comuni di costituire consorzi per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato poteva prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi.
- 3) All'art. 32 la possibilità per i comuni di costituire unioni per esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni di loro competenza.
- 4) All'art. 33 che le regioni individuassero, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, livelli ottimali di esercizio delle stesse. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo.
- 5) All'art. 34 la possibilità di stipulare accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti.

Il D.Lgs.163/2006 all'art.33 (Codice dei Contratti Pubblici) ha stabilito che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, possono ricorrere alle centrali di committenza. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici: tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

Il DPCM del 30 giugno 2011 ha previsto e promosso l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti, ad adesione facoltativa. La SUA ha natura di centrale di committenza e

cura l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.163/06, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

La Legge 214 del 23 dicembre 2011 (Decreto Monti) ha stabilito che i comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art.32 del Testo Unico del D.Lgs.267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi degli uffici competenti.

Le disposizioni recentemente introdotte all'art. 33, comma 3-*bis* del D.Lgs. 163/2006 sono destinate a modificare sensibilmente il sistema degli approvvigionamenti dei piccoli comuni.

L'esigenza di razionalizzazione della spesa per gli acquisti della pubblica amministrazione ha infatti imposto di procedere alla riorganizzazione delle attività delle piccole amministrazioni locali mediante l'aggregazione e la gestione comune della domanda di lavori, servizi e forniture: più in particolare, la scadenza del 31 marzo 2013 impone ai comuni sotto i 5.000 abitanti di riorganizzare le proprie procedure di acquisto mediante il ricorso ad un nuovo modello organizzativo: la centrale di committenza.

L'art.3 comma 34 del D.Lgs.163/06 stabilisce che la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori.

La SUA è una centrale di committenza e di conseguenza anche una amministrazione aggiudicatrice. Essa può riferirsi ai singoli enti aggiudicatori o alle loro associazioni.

Una struttura come la SUA permette di perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa. Assicura condizioni per la semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché una auspicabile riduzione del contenzioso.

Concentrando adempimenti che normalmente vengono curati da più stazioni appaltanti consente un'ottimizzazione delle risorse ed è di immediata utilità per gli enti locali. Permette inoltre di focalizzare meglio l'attività di prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici.

La Direzione Regionale LL.PP., considerata l'innovazione normativa e la necessità di un'organizzazione coerente per il territorio, ha predisposto un articolato base sull'argomento stazione unica appaltante (S.U.A.), sottoposta all'attenzione del Tavolo del CE.RE.MO.CO.

Il Tavolo di Lavoro permanente denominato CE.RE.MO.CO. - Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo - è stato istituito dalla Legge Regionale n. 21 del 27 marzo 1998, presso l'Assessorato ai Lavori Pubblici, quale tavolo di concertazione fra le parti sociali del comparto industriale dell'Edilizia.

Partecipano al CE.RE.MO.CO., che è presieduto dal Componente la Giunta preposto al Settore LL.PP., tutti i soggetti sindacali rappresentativi dei lavoratori e datori di lavoro del settore delle costruzioni, firmatari di contratto nazionale e territoriale di categoria presenti nella Regione.

Il CE.RE.MO.CO. opera in riferimento a tutte le tematiche afferenti il comparto industriale dell'Edilizia, persegue il fine di offrire un servizio reale ai Sindacati dei Lavoratori, alle Rappresentanze dell'imprenditoria ed agli Enti Pubblici anche attraverso l'utilizzazione di specifici strumenti e di reti informatiche e viene riunito con cadenza periodica di norma trimestrale.

La prima seduta della Commissione Tecnica per la definizione degli indirizzi che la Giunta Regionale deve fornire (Commissione di lavoro appositamente istituita all'interno del CEREMOCO



per articolare le azioni di confronto, verifica, analisi e proposta ), per l'esame e la prima discussione sulla bozza, si è tenuta in data 22/05/2012 .

.Nel corso di tale seduta si è chiesto il contributo di tutti i portatori di interessi , contributo che è stato fornito da Unitel, ANCE e Apiedil.

Di tali osservazioni la Commissione ha discusso in data 13/07/2012.

A seguito di tali osservazioni e' stata formulata una nuova bozza di legge.

La nuova bozza è stata discussa dalla Commissione in data 18/10/2012 e approvata dai presenti.

La bozza proposta riguarda solo i lavori. Tale scelta è motivata dal fatto che il personale regionale è scarso e la finalità è quella di accelerare e non rallentare le procedure.

### **Articolato**

L'articolo 1 enuncia le finalità della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUA), e ne definisce l'ambito di applicazione.

L'adesione alla SUA è obbligatoria solo per gli Enti che gravitano intorno all'amministrazione regionale. Restano salve le competenze della Direzione Risorse Umane e Strumentali quando la Regione è stazione appaltante.

L'articolo 2 istituisce la SUA e prevede la facoltatività dell'adesione da parte degli enti locali mediante stipula di apposita convenzione.

L'articolo 3 ne delinea le competenze, tra cui la definizione della procedura di scelta del contraente e dei criteri di valutazione delle offerte, la redazione degli atti da porre a base di gara, lo svolgimento degli adempimenti relativi alle fasi della procedura contrattuale fino all'aggiudicazione, il supporto alla stipula del contratto e al contenzioso.

L'articolo 4 enuncia gli adempimenti dei soggetti che si avvalgono della SUA.

L'articolo 5 delinea le competenze della SUA per i lavori pari o superiori a 150.000 euro. Al di sotto la SUA può esprimere pareri.

L'articolo 6 disciplina la fase della programmazione delle attività e della loro comunicazione alla SUA.

L'articolo 7 concerne i bandi di gara.

L'articolo 8 riguarda la tutela della legalità e del lavoro sommerso. La SUA chiede al RUP attestazioni i merito.

L'articolo 9 disciplina l'organizzazione della SUA, tramite il ricorso alla collaborazione del Comitato Speciale composto da funzionari degli enti convenzionati, della Provincia e del Comune interessato, e della Commissione di lavoro appositamente istituita nel CEREMOCO.

La SUA fa capo al Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP.

L'articolo 10 esprime la compatibilità normativa.

L'articolo 11 disciplina il funzionamento della SUA tramite le spese istruttorie pagate dagli Enti convenzionati: con tali fondi vengono pagati i consulenti e collaboratori di cui all'articolo 12, scelti tramite l'elenco di cui all'articolo 14.

L'articolo 15 enuncia le disposizioni finanziarie con costituzione di un nuovo capitolo dedicato al funzionamento della SUA.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Ing. Vittorio Di Biase

Il Direttore Regionale LL.PP.  
Dott. Ing. Pierluigi Caputi

L'Assessore ai LL.PP.  
Dott. Angelo Di Paolo